

STATUTO

DI MARI BRUNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORTE VT VIA TERNI 42

Numero REA: VT - 132911

Codice fiscale: 01841230566

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

	5) dalla data di efficacia della trasformazione, decadranno	
	tutte le cariche sociali della società "DI MARI BRUNO SOCIE-	
	TA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" e si attiveranno le cariche	
	sociali della "Di Mari Bruno Società Cooperativa Sociale";	
	6) di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio po-	
	tere per dare esecuzione alle assunte delibere, in particola-	
	re ad apportare alle delibere ed allo statuto sociale ogni	
	occorrente modifica ai fini dell'iscrizione nel Registro del-	
	le Imprese.	
	Si autorizza ogni ente, pubblico o privato, a volturare tutti	
	gli atti, rapporti, contratti, licenze ecc. in capo alla so-	
	cietà cooperativa per il mero fine della notificazione.	
	Le comparenti convengono che la società nella nuova forma	
	giuridica sia regolata dal seguente	
	"STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, con sede nel Comune di Orte la Società coope-	
	rativa denominata "Di Mari Bruno Società Cooperativa Sociale"	
	in breve "Cooperativa Sociale DMB"	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	

	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disci-	
	plina cooperativistica.	
	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo a-	
	derisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, ad una As-	
	sociazione nazionale di categoria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quel-	
	lo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini at-	
	traverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci	
	cooperatori.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	

	La cooperativa, che non ha scopo di lucro, con riferimento ei	
	requisiti e agli interessi dei soci svolge la propria atti-	
	vità attraverso due settori di intervento:	
	A - l'uno socio-sanitario educativo, attraverso lo svolgimen-	
	to delle seguenti attività:	
	- servizi di riabilitazione; di gestione di centri diurni e	
	residenziali di accoglienza e socializzazione; di orientamen-	
	to psicopedagogico; di orientamento scolastico; di sostegno	
	psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole; di	
	servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione a carattere domiciliare effettuati tanto pres-	
	so le famiglie tanto presso la scuola od altre strutture di	
	accoglienza; di gestione di ludoteche e centri educativi di	
	aggregazione sociale; di gestione di strutture di accoglienza	
	per persone anziane autosufficienti e non anche con finalità	
	turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale	
	della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai	
	giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posi-	
	zione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di attività di	
	valorizzazione dei beni ambientali e culturali; di svolgimen-	
	to di servizi di carattere formativo e culturale anche fina-	
	lizzati alla prevenzione degli stati di disagio e delle de-	
	vianze minorili; di gestione di asili nido; di servizi di ba-	
	by parking; di servizi tipo informagiovani ed informacitta-	
	dino; di gestione di centri diurni ed altre strutture con ca-	

	rattere animativo e finalizzate al miglioramento della qua-	
	lità della vita con particolare attenzione al mondo giovani-	
	le, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura	
	ed il turismo sociale; di attività di sostegno del turismo	
	sociale come anche di gestione di strutture turistico ricet-	
	tive finalizzate alla fruizione turistica delle persone in	
	età anziana, dei portatori di handicap ed in genere di tutti	
	i soggetti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologi-	
	co; di sostegno e/o assistenza ai malati di mente; di soste-	
	gno ai portatori di handicap; di gestione di case protette,	
	comunità alloggio, case famiglia ai sensi delle L.R. (R.A.S.)	
	4/88 come anche i servizi inerenti l'assistenza, in comunità,	
	dei tossicodipendenti; di servizio di consulenze familiari;	
	di formazione educativa rivolta a tutte le fasce di età ossia	
	ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti ed	
	anziani; di consulenza psicopedagogica; di promozione di at-	
	tività di carattere educativo, formativo e culturale, di so-	
	stegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti gli altri Enti	
	che svolgono attività finalizzata alla cura dello sviluppo	
	della persona; di sviluppo armonico dell'individuo e ciò an-	
	che nei casi in cui risulti particolarmente necessario ed ur-	
	gente svolgere funzioni di aiuto alla famiglia e di integra-	
	zione alla sua funzione educativa anche in quei casi in cui	
	si richiedono interventi volti a rimuovere stati di disagio,	
	di emarginazione, di difficoltà di integrazione sociale dei	

	minori; di prevenzione laddove siano individuati fattori a	
	rischio di emarginazione e disadattamento.	
	B - l'altro lavorativo, mediante l'inserimento dei soggetti	
	svantaggiati attraverso lo svolgimento di attività che siano	
	funzionali all'erogazione dei servizi socio-sanitari ed edu-	
	cativi di qui sopra, tassativamente, nessuno escluso.	
	La cooperativa inoltre potrà attuare la gestione unitaria dei	
	parcheggi a pagamento, custoditi e non, su sede propria o su	
	sede stradale, interrati e di superficie, per conto di sog-	
	getti pubblici e/o privati con introduzione anche di strumen-	
	ti di pagamento e controllo automatici.	
	Tali attività potranno essere gestite se finalizzate all'in-	
	serimento di persone socialmente svantaggiate come indicate	
	nell'art. 4 della L.381/91 e purché, a giudizio dell'organo	
	amministrativo, tali persone svantaggiate abbiano comunque u-	
	na sufficiente attitudine al lavoro e che la presenza di "al-	
	tri" soci sia tale da garantire il, regolare svolgimento del-	
	l'attività.	
	In entrambi i settori di intervento, i soggetti svantaggiati	
	sono costantemente seguiti da operatori specializzati risul-	
	tando quindi, le due attività fra loro coordinate e funzio-	
	nalmente collegate in guisa da formare un inscindibile tut-	
	t'uno.	
	La società per il conseguimento dello scopo sociale, potrà	
	svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle	

	sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobi-	
	liare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, e comunque indirettamente	
	o direttamente attinente ai medesimi, nonché fra l'altro e	
	solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:	
	1. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme con-	
	sentite dalla legge, in imprese che svolgono attività, analo-	
	ghe o comunque accessorie all'attività sociale;	
	2. dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori dirette a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	3. concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare con-	
	tratti di locazione finanziaria con le società preposte e fi-	
	di bancari;	
	4. promuovere o partecipare a Consorzi di garanzia fidi pro-	
	mossi dal Movimento cooperativo, aventi per scopo il coordi-	
	namento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni inizia-	
	tiva di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio e	
	lungo termine.	
	A tal fine la Società richiederà tutte le autorizzazioni di	
	legge, ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le prov-	
	videnze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione	
	o per lo specifico settore di attività che ne forma l'oggetto.	

	La Società è altresì impegnata ad integrare – in modo perma-	
	nente o secondo contingenti opportunità – la propria attività	
	con quella di altri enti cooperativi, promuovendo o aderendo	
	a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazio-	
	nismo cooperativo.	
	La Società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale,	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennali fina-	
	lizzate allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative	
	sociali.	
	Potrà partecipare a pubblici appalti e stipulare contratti e	
	convenzioni in qualunque forma prevista dalla legge con enti	
	pubblici e privati.	
	La cooperativa non avendo finalità speculative intende far	
	partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità appli-	
	candone i metodi e ispirandosi, nella sua attività, ai prin-	
	cipi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusio-	
	ne ed affermazione è impegnata.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	

	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire, ed in particolare che abbiano maturato una ca-	
	pacità professionale nei settori di cui all'oggetto della co-	
	operativa o che comunque possano collaborare al raggiungimen-	
	to dei fini sociali con la propria attività lavorativa o pro-	
	fessionale.	
	La Cooperativa può avvalersi dell'attività di soci volontari,	
	secondo i criteri ed i limiti previsti dall'art. 2, legge n.	
	381/91.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	

	con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo am-	
	ministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici	
	in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni	
	imprenditoriali.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro am-	
	missione, possono essere soci le persone giuridiche i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di	
	altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in con-	
	trasto con quelli della cooperativa.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	

	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione e di inserimenti del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa; 3. le azioni o la quota	
	che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'am-	
	missione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta	
	per cento) di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	

	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge dall'articolo 12 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di participa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può delegare il provvedimento di esclusione	

	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, resi-	
	denza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle per-	
	sone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fi-	
	scale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto	
	vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente	
	dell'ente, dal Presidente del Collegio sindacale o dal Sinda-	

	co Unico, nonché l'estratto autentico della deliberazione di	
	adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente	
	competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed in-	
	tegrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della	
	Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal me-	
	desimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e	
	stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del ca-	
	pitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale	
	di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento	
	dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice	
	civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di	
	applicare le disposizioni in materia di società per azioni,	
	gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modi-	
	ficazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla mo-	

	dificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-	
	rante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-	
	blea dei soci in occasione della sua prima successiva	
	convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal successivo art.18;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni del-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libri soci.	
	Art. 9 (Diritto dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, i libri sociali e i documenti	
	relativi all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	c) il cui rapporto ulteriore sia risolto per qualsiasi	
	motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	

	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare le procedure di opposizione presso il tribunale.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-	
	rativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tono la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di	
	svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	

	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievole per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	

	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e	
	20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-	
	va e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può es-	
	sere corrisposta in più rate unitamente agli interessi lega-	
	li, entro un termine massimo di (cinque) anni.	
	Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini	
	previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente	
	comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore	
	sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stes-	
	so spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e	
	il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore	
	ad un quarto.	

	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società	
	entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo	
	amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le mo-	
	dalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In man-	
	canza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente	
	art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	

	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione del consi-	
	glio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di	
	debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione,	
	ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale	
	e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi	
	dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle	
	d.a.t. del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario; - le eventua-	
	li modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	

	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	Il tutto nel rispetto di quanto previsto al successivo art.20.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possesso-	
	ri dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rap-	
	presentante comune si applica quanto previsto dagli articoli	
	2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Articolo 17 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionata-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	i quali - in via generale - debbono considerare l'aspetto	
	qualitativo e quantitativo dell'apporto mutualistico.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorno a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	

	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 18 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore non inferiore ad Euro 25,00 e non	
	superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente articolo 16;	
	c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) delle eventuali riserve divisibili;	
	g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	

	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	tiva, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia	
	i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 33.	
	Art. 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificato dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio	
	delibera sulla distribuzione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo dal-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	d) ed eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17.	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti	
	mutualistici;	

	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16 non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti di mutualità prevalente;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui lettera e) e g) dell'art. 18.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendosi per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.	
	E' fatto comunque divieto:	
	1) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	2) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	4) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO VI	

	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	della legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al	
	voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 1)	
	l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e	
	la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci, del Presidente del collegio sinda-	
	cale o del Sindaco Unico, ove previsto;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-	

	colo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R., o con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	certificarne l'avvenuta conoscenza, inviata 8 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministrato-	
	ri il Sindaco Unico e i Sindaci effettivi, se nominati. Tut-	
	tavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza	
	assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7	

	del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'am-	
	montare della quota sociale detenuta oppure al numero dei lo-	
	ro membri.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente sta-	
	tuto. Il socio potrà farsi rappresentare per delega da un al-	
	tro socio. Ciascun socio potrà essere portatore di un massimo	
	di tre deleghe.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal vice presidente, ed in assenza anche questi, dalla perso-	
	na designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioran-	

	za dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede	
	di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purché la maggioranza del consiglio di ammi-	
	nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministra-	
	tore unico deve essere scelto unicamente tra i soci	
	cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore	
	a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente.	

	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, al Sindaco Unico o ai sindaci effettivi e al	
	revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicu-	
	rare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni	
	prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno	
	prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica il Sindaco Uni-	
	co o i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	

	L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministra-	
	zione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia	
	essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori, al Sindaco Unico o al Collegio sindacale, se	
	nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensione o caratteristiche, effe-	
	tuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico,	
	con particolare riferimento alla sussistenza del requisito	
	della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della	
	cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-	
	presentanza della cooperativa spetta al presidente del consi-	
	glio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Sindaco Unico o dal Col-	
	legio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frat-	
	tempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di man-	
	canza del Sindaco Unico o del Collegio sindacale, l'Ammini-	
	stratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso	
	alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di partico-	
	lari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita	
	dall'organo amministrativo, sentito il parere del Sindaco U-	
	nico o del collegio sindacale, se nominato.	
	Art. 28 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina	
	del collegio sindacale o del sindaco unico.	

	Ove non sia prevista la nomina del collegio sindacale né del	
	sindaco unico, l'organo amministrativo affiderà l'incarico	
	per il controllo contabile ad un Revisore iscritto nel Regi-	
	stro dei Revisori Contabili.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia, così come il sindaco unico.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci o il Sindaco Unico durano in carica tre anni e sca-	
	dono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi	
	sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministra-	
	tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale o il sindaco unico devono vigilare	

	sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione e, in particolare,	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile adottato dalla società e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'an-	
	damento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con corrispondenti organi del-	
	la società controllate in merito ai sistemi di amministrazio-	
	ne e controllo ed all'andamento generale dell'attività	
	sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausi-	
	liari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dell'art.	
	2399 c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare a-	
	gli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-	
	mazioni riservate.	
	Il collegio sindacale o il sindaco unico esercitano anche il	
	controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e se-	
	guenti del cod. civ.	

	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci o il sindaco unico devono assistere alle adunanze	
	delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di am-	
	ministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. Il col-	
	legio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 29 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 30 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	

	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 31 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinandone criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie.	
	Art. 32 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di capi-	
	tale, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione	
	di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabi-	
	li e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 33 (Clausola Compromissoria)	
	Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i so-	
	ci, i loro eredi, gli amministratori, i liquidatori, relativa	

	all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del con-	
	tratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di	
	tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale di Viterbo	
	ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tri-	
	bunale di Viterbo provvederà alla nomina entro trenta giorni	
	dalla richiesta.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore senza formalità di procedura.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	Art.34 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle Società Cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile con-	
	tenente la "Disciplina delle Società Cooperative", a norma	
	dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle Società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio di e-	
	sercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale	
	di cui al comma due dell'articolo 2519 del Codice Civile, e	
	si accerti altresì che il superamento del parametro numerico	
	ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi succes-	
	sivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea	
	per adeguare lo Statuto alle norme relative alla Società per	
	azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci coopera-	
	tori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti	

	unità."	
	Ai fini della voltura presso il Dipartimento dei Trasporti	
	Terrestri, le Comparenti dichiarano che nel patrimonio della	
	società sono compresi il seguente	
	bene mobile registrato	
	* autovettura per trasporto di persone uso di terzi LANCIA	
	DELTA targa DW643JX.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo preso la	
	parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le	
	ore sedici e minuti ventuno	
	Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico	
	della società e si indicano nella somma approssimativa di eu-	
	ro 1.300,00 (milletrecento e zero centesimi)	
	Le comparenti esonerano me notaio dalla lettura degli allega-	
	ti.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redat-	
	to e letto, in assemblea alle Comparenti le quali, a mia in-	
	terpellanza dichiaratolo conforme alla loro volontà, lo ap-	
	prova e sottoscrivono con me Notaio alle ore sedici e minuti	
	venticinque	
	Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e	
	completato a mano da me Notaio su tredici fogli per le prime	
	cinquanta pagine intere e sin qui della presente cinquantune-	
	sima	
	Firmato: Maria Giulia Di mari	

40 di 40